

**DELIBERAZIONE 4 MAGGIO 2023
181/2023/R/EEL**

**CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
42/2023/R/EEL. RICONOSCIMENTO ALLA SOCIETÀ ARETI S.P.A., PER IL PERIODO 2019-
2021, DEI PRELIEVI FRAUDOLENTI "NON RECUPERABILI" DI CUI ALL'ARTICOLO 31 DEL
TESTO INTEGRATO VENDITA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1248^a riunione del 4 maggio 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: D.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 aprile 2011, ARG/elt 52/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 196/11;
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2012, 175/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 559/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2015, 377/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 677/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2019, 449/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 449/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel, e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 117/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 117/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2023, 42/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 42/2023/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 aprile 2015, 202/2015/R/eel;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 9 giugno 2020, 209/2020/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 602/2021/R/eel;
- la comunicazione di Areti S.p.A. (di seguito anche: Areti) del 27 maggio 2022, prot. Autorità 24360 del 31 maggio 2022, recante istanza per il riconoscimento delle perdite di rete imputabili a prelievi fraudolenti non recuperabili ai sensi dell’articolo 31 del TIV (di seguito: comunicazione del 27 maggio 2022);
- la comunicazione di Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) all’Autorità del 30 novembre 2022, prot. Autorità 63071 del 1 dicembre 2022, inerente ai risultati della perequazione 2021 e agli aggiornamenti degli anni precedenti (di seguito: comunicazione del 30 novembre 2022);
- la comunicazione della Direzione Mercati Energia all’Ingresso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità del 16 marzo 2023, prot. Autorità 18038 del 16 marzo 2023, recante la comunicazione delle risultanze istruttorie del procedimento avviato con deliberazione 42/2023/R/eel e trasmessa ad Areti e, per conoscenza, a CSEA (di seguito: comunicazione del 16 marzo 2023).

FATTI:

1. Ai fini delle valutazioni necessarie per la conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 42/2023/R/eel, rilevano gli articoli 29, 31 e 32 del TIV.
2. L’articolo 29 del TIV stabilisce le disposizioni in materia di perequazione che si applicano alle imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra le perdite di rete effettive e le perdite di rete standard (di seguito: meccanismo di perequazione delle perdite).
3. Le suddette disposizioni prevedono un’articolazione dei fattori di perdita applicati ai fini della determinazione delle perdite convenzionali (standard) in base alla natura tecnica o commerciale delle perdite di rete. I fattori di perdita standard afferenti alle perdite commerciali sono tali per cui il fenomeno dei prelievi fraudolenti che mediamente caratterizza la singola macrozona risulta già intercettato dai predetti coefficienti.
4. Nell’ambito delle medesime disposizioni è altresì previsto un processo di efficientamento delle perdite commerciali ai fini della loro riduzione e convergenza a livello territoriale.
5. Ai sensi dell’articolo 32 del TIV, CSEA, entro il 30 novembre di ogni anno, comunica all’Autorità l’ammontare di perequazione delle perdite di rete relativo a ciascuna impresa distributtrice. Con tale comunicazione sono trasmessi i saldi di perequazione relativi all’anno precedente e gli aggiornamenti dei saldi di perequazione afferenti al secondo, terzo, quarto e quinto anno precedente.
6. Con riferimento alla gestione delle perdite commerciali, a seguito della necessità di contenere l’esposizione economica delle imprese distributrici nei territori in cui il fenomeno dei prelievi fraudolenti è particolarmente rilevante ovvero superiore ai livelli mediamente riscontrabili attraverso l’applicazione dei fattori di perdita convenzionali, l’Autorità con la deliberazione 449/2020/R/eel ha introdotto, modificando il TIV, un meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non

recuperabili” esterno al meccanismo di perequazione avente ad oggetto il triennio 2019-2021; con la deliberazione 117/2022/R/eel il periodo di applicazione di tale meccanismo è stato esteso anche al biennio 2022-2023.

7. L’articolo 31 del TIV prevede che il riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili”, di entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente all’impresa distributrice nell’ambito del meccanismo di perequazione delle perdite di rete, è definito dall’Autorità attraverso uno specifico procedimento avviato su istanza dell’impresa distributrice richiedente, presentata nella forma di dichiarazione di atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/00, qualora siano verificate le seguenti condizioni:
 - il risultato complessivo dei saldi di perequazione di cui al comma 29.1 del TIV (ovvero del valore della differenza fra perdite effettive e perdite standard) con riferimento al periodo per cui è formulata l’istanza (triennio 2019-2021) deve essere positivo (e quindi è certificata una complessiva posizione a debito dell’impresa distributrice verso CSEA);
 - la condizione di cui al precedente alinea deve essere anche conseguenza (ovvero è aggravata) della presenza sulla propria rete di prelievi fraudolenti non recuperabili che si manifestano con entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente e i prelievi fraudolenti “non recuperabili” devono essere riconducibili alle seguenti fattispecie identificate dal comma 31.3 del TIV:
 - a) casi per i quali l’interruzione della fornitura può determinare problemi di ordine pubblico o l’incolumità delle persone presenti in loco ovvero in cui verrebbe messa a rischio la sicurezza degli operatori preposti ad eseguire l’intervento di disalimentazione e per i quali sussiste formale denuncia dell’impresa distributrice alle autorità competenti;
 - b) casi di utenze relative a stabili occupati abusivamente per i quali sussistono atti di autorità pubbliche che impediscono l’interruzione della fornitura;
 - qualora i prelievi fraudolenti “non recuperabili” risultino in parte frutto di stime, l’impresa distributrice richiedente deve aver specificato la metodologia utilizzata per la stima, giustificato la validità della metodologia e validato i risultati ottenuti mediante misurazioni effettuate, per un periodo almeno semestrale, su un campione rappresentativo delle fattispecie stimate e che risulti almeno pari al 10% del totale dei prelievi oggetto di stima.
8. Il comma 31.4 del TIV prevede, infine, che l’ammontare complessivo riconosciuto in esito alla conclusione del procedimento deve essere correlato alla valorizzazione dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” riconducibili alle fattispecie previste ai fini del riconoscimento (casistiche di cui alle suddette lettere a) e b)) e deve essere, al più, pari a quello necessario ad azzerare il saldo di perequazione complessivo del relativo periodo per cui è formulata l’istanza.
9. Con la comunicazione del 27 maggio 2022, Areti ha presentato istanza all’Autorità recante la richiesta di riconoscimento delle perdite di rete imputabili a prelievi fraudolenti “non recuperabili” ai sensi del richiamato articolo 31 del TIV (di seguito:

istanza) relativamente al periodo 2019-2021) a mezzo della quale, mediante dichiarazione di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00:

- ha comunicato che in relazione al triennio 2019-2021 il risultato complessivo dei saldi di perequazione del valore della differenza fra perdite effettive e perdite standard di cui al comma 29.1 del TIV è positivo (posizione complessiva a debito di Areti verso CSEA);
- ha evidenziato che la condizione di cui al precedente alinea è anche conseguenza della presenza sulla propria rete di prelievi fraudolenti “non recuperabili” che si manifestano con entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente e riconducibili alle fattispecie individuate ai sensi del comma 31.3 del TIV e sopra riportate;
- ha fornito il dettaglio della quantificazione dell'energia elettrica oggetto di prelievi fraudolenti “non recuperabili” secondo le fattispecie riconducibili alle casistiche richiamate previste dal TIV e nell'ambito delle medesime casistiche per i singoli immobili occupati o vie a rischio oggetto dell'istanza;
- ha fornito, in ragione delle difficoltà nel reperimento delle misure dei prelievi per le fattispecie previste ai fini del riconoscimento, una quantificazione dei consumi elettrici delle utenze connesse alla rete di distribuzione di Areti oggetto dell'istanza e non sottoposte a misurazione, evidenziando, come previsto dal comma 31.5 del TIV, la metodologia utilizzata per la stima, giustificandone la validità e validandone i risultati tramite misurazioni effettuate, per un periodo almeno semestrale, su un campione rappresentativo delle fattispecie stimate superiore al 10% del totale delle principali casistiche ricomprese tra i prelievi oggetto di stima.

10. Nell'ambito dell'istanza, Areti ha, inoltre, fornito la seguente documentazione:

- per le diverse fattispecie identificate ai sensi di quanto previsto al comma 31.3 del TIV, l'elenco delle forniture (con indicazione dell'indirizzo di fornitura o del POD) alle quali afferiscono i prelievi fraudolenti oggetto dell'istanza e la quantificazione corrispondente a ciascuna fornitura di tali prelievi; rispetto alle casistiche individuate ai sensi del richiamato comma 31.3 del TIV, nella documentazione è anche identificata una ulteriore casistica, non contemplata dal comma 31.1 del TIV, denominata “ignoti”, che è descritta come comprendente situazioni in cui non è possibile identificare il soggetto che ha effettuato il prelievo irregolare, con la conseguenza che i relativi volumi in oggetto non sono recuperabili; tuttavia, come già detto, tale casistica non rientra in quelle individuate dal richiamato comma 31.1 del TIV: ciò in quanto il prelievo illecito avviene con modalità tali da poter essere comunque interrotto dopo che l'impresa distributrice lo ha rilevato (diversamente da quanto avviene, invece, per le casistiche di cui al citato comma 31.1 del TIV);
- per la fattispecie riconducibile agli stabili occupati abusivamente, Areti ha dettagliato il tipo di occupazione, la data di inizio dell'occupazione, la presenza dello stabile nell'elenco degli stabili occupati abusivamente a scopo abitativo individuati dalla Prefettura di Roma; ciò al fine di verificare la sussistenza di atti di Autorità Pubbliche che impediscono l'interruzione della fornitura;

- per le vie a rischio è stata fornita l'indicazione della presenza di formale denuncia dell'impresa distributrice alle Autorità competenti;
 - l'elenco degli stabili occupati abusivamente a scopo abitativo individuati dalla Prefettura di Roma;
 - lo studio e la presentazione del Politecnico di Milano inerenti alla metodologia utilizzata ai fini della quantificazione e stima dei prelievi fraudolenti non recuperabili non sottoposti a misura; tale metodologia consente di effettuare la stima del consumo di energia elettrica totale per ogni categoria di edifici attraverso una valutazione puntuale del valore imputabile a ciascun carico elettrico presente;
 - le misurazioni utilizzate per validare il metodo di stima perfezionato dal Politecnico di Milano, con l'indicazione della data di inizio e fine della lettura, la modalità di misurazione (tramite misurazione diretta o attraverso dispositivi di misura innovativi lungo la linea oppure in uscita delle cabine secondarie), la lettura iniziale e la lettura finale, i relativi consumi e la parametrizzazione su base annuale dei medesimi consumi.
11. CSEA con la comunicazione del 30 novembre 2022, ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del richiamato comma 32.3 del TIV, i risultati della perequazione 2021 e gli aggiornamenti degli anni precedenti.
 12. Dalle analisi delle informazioni trasmesse da CSEA è rilevata per Areti una complessiva posizione a debito, pertanto è confermata, rispetto a quanto dichiarato da Areti nell'istanza 2019-2021, una situazione di sostanziale disavanzo dei saldi di perequazione per il triennio 2019-2021.
 13. A seguito dell'istanza presentata da Areti, tenuto conto dei risultati della perequazione comunicati da CSEA e di una prima analisi della documentazione presentata da Areti, l'Autorità, con la deliberazione 42/2023/R/eel, ha avviato un procedimento (di seguito: il procedimento) volto a verificare la sussistenza del diritto al riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" dichiarati da Areti e, conseguentemente, individuare la quantità di prelievi fraudolenti da ammettere al riconoscimento e il corrispondente valore economico.
 14. Con lettera del 16 marzo 2023, il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie del presente procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D.P.R. 244/01. In seguito a questa comunicazione Areti non ha inviato all'Autorità ulteriori comunicazione, né richiesto di essere sentita in audizione finale ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 244/01.

VALUTAZIONI:

15. Al fine di accertare la sussistenza del diritto al riconoscimento dei prelievi fraudolenti non recuperabili dichiarati da Areti devono essere verificate le condizioni di cui ai commi 31.3 e 31.5 del TIV.
16. Sulla base della comunicazione di CSEA relativa ai saldi di perequazione, con riferimento ad Areti, per il triennio 2019-2021 oggetto dell'istanza, il risultato complessivo sul triennio 2019-2021 dei saldi di perequazione del valore della

differenza fra perdite effettive e perdite standard di cui al comma 29.1 del TIV è positivo e pari a 1.139.448 €, circostanza questa che indica una situazione in cui le perdite effettive risultano superiori a quelle convenzionali riconosciute.

17. Il valore dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” per cui è richiesto il riconoscimento da Areti è complessivamente pari a 182 GWh, distribuiti tra tre diverse fattispecie: stabili occupati (138 GWh), vie a rischio (36 GWh) e ignoti (7 GWh). Tale valore non è basato su misure effettive, ma è frutto di stime basate su una metodologia messa a punto dal Politecnico di Milano e validata da Areti sulla base di misure reali effettuate, per un periodo sempre ampiamente superiore al vincolo semestrale imposto per l’accesso al meccanismo, su un campione rappresentativo delle fattispecie stimate che risulta essere superiore al 10% del totale delle principali incluse nell’istanza (le misure totalmente raccolte in relazione al triennio oggetto dell’istanza si attestano a circa 18 GWh).
18. Nella documentazione utile a dimostrare la validità delle stime utilizzate per quantificare i suddetti quantitativi, Areti ha, inoltre, indicato che lo scostamento complessivo tra misure effettive e stimate risulta pari al 3%.
19. In relazione a quanto comunicato da Areti, si rileva che:
 - la fattispecie denominata “ignoti” (fattispecie che si presenta, nella prospettazione di Areti laddove non sia possibile identificare il soggetto che ha effettuato il prelievo irregolare) non rientra tra quelle individuate al comma 31.3 del TIV per le quali, soltanto, è ammessa la compensazione garantita dal meccanismo di cui all’articolo 31 del TIV;
 - le misure raccolte da Areti per validare i dati forniti sono esclusivamente relative alla fattispecie degli “stabili occupati”, mentre non sono stati raccolti dati di misura finalizzati a validare anche le altre casistiche, per le quali è stato richiesto il riconoscimento. Ciò in quanto, a detta di Areti, per ragioni di sicurezza, non è stato possibile effettuare le misurazioni anche con riferimento alla fattispecie “vie a rischio”.

RITENUTO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31 del TIV:
 - la condizione di cui al comma 31.1, lettera a), sia verificata;
 - la condizione di cui al comma 31.3, lettera b), sia verificata,
 - la fattispecie riconducibile a “ignoti” non rientri tra quelle individuate al comma 31.3 del TIV, con la conseguenza che, per essa, non sia possibile richiedere la compensazione;
- la validazione dei risultati ottenuti mediante la metodologia di stima proposta da Areti sia verificata in relazione alla sola fattispecie relativa agli stabili occupati, mancando per le altre fattispecie il requisito relativo all’avvenuta acquisizione di almeno il 10% delle misure (ciò vale soprattutto, per quel che qui rileva, per la fattispecie denominata “vie a rischio” - atteso che quella denominata “ignoti”, come detto, non risulta ammissibile al meccanismo di cui all’articolo 31 del TIV);

- pertanto, la sussistenza del diritto al riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” dichiarati da Areti risulti accertata esclusivamente per i prelievi stimati per la tipologia denominata “stabili occupati” relativi al periodo 2019-2021;
- conseguentemente, sia dato mandato a CSEA affinché riconosca ad Areti, per il periodo 2019-2021, un importo complessivo correlato alla valorizzazione dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” (pari a 138 GWh), e al più pari a quello necessario ad azzerare il saldo di perequazione del triennio 2019-2021, attualmente pari a 1.139.448 €; e che tale importo sia soggetto ad aggiornamento annuale per effetto delle rettifiche ai dati di misura comunicate dalle imprese distributrici dopo la prima determinazione e per i successivi cinque anni ai sensi della vigente regolazione in materia di messa a disposizione dei dati di misura;
- ai fini della suddetta quantificazione CSEA debba considerare la media aritmetica, sul medesimo triennio, del prezzo di cessione medio annuo pau_M (prezzo medio utilizzato per la valorizzazione dell’ammontare di perequazione ΔL di cui al comma 29.1 del TIV);
- CSEA debba riconoscere ad Areti il suddetto ammontare, e i relativi aggiornamenti annuali cui sono soggetti i saldi di perequazione relativi al triennio 2019-2021, nell’ambito delle future sessioni di aggiornamento dei saldi di perequazione

DELIBERA

1. di dare mandato a CSEA affinché:
 - riconosca ad Areti, per il periodo 2019-2021, un importo complessivo correlato alla valorizzazione dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” relativi alla sola tipologia denominata “stabili occupati” (pari a 138 GWh), e al più pari a quello necessario ad azzerare il saldo di perequazione del triennio 2019-2021, attualmente pari a 1.139.448 € in quanto, in relazione al periodo 2019-2021, la sussistenza del diritto al riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili” dichiarati da Areti risulta accertata esclusivamente per la suddetta tipologia;
 - ai fini della suddetta quantificazione, consideri la media aritmetica, sul medesimo triennio, del prezzo di cessione medio annuo pau_M di cui al comma 29.1 del TIV;
2. di prevedere che l’importo di cui al punto 1. sia soggetto ad aggiornamento annuale per effetto delle rettifiche ai dati di misura comunicate dalle imprese distributrici dopo la prima determinazione e per i successivi cinque anni ai sensi della vigente regolazione in materia di messa a disposizione dei dati di misura;
3. di prevedere che CSEA riconosca ad Areti il suddetto importo, e i relativi aggiornamenti annuali cui sono soggetti i saldi di perequazione relativi al triennio 2019-2021, nell’ambito delle future sessioni di aggiornamento dei saldi di perequazione;

4. di trasmettere il presente provvedimento a Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Areti S.p.A. per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini